



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**SEZ. LAVORO**

(RG 2651/2023)

**MEMORIA DIFENSIVA**

**PER**

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, l'**Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa**, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, l'**I.C. "Capitano Puglisi" di Acate**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 74757 del 16.11.2023 (**all. 1**), dal Dott. Marco Anello e dal Dott. Dario Carlo Roberto Giunta, rispettivamente, Dirigente dell'Ufficio IV dell'U.S.R. Sicilia e Funzionario dell'Ufficio in intestazione, con domicilio telematico eletto alla p.e.c. [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it), depositata nei registri del Ministero della Giustizia;

**Nel ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**promosso da**

**Gulino Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vernuccio;

\*\*\*

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle Graduatorie di III fascia del personale A.T.A. della provincia di Ragusa,

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

relativamente ai profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico.

In questa sede, si duole dell'attribuzione di punti 0.6 in ragione d'anno - in luogo del punteggio di punti 6 in ragione d'anno - per il servizio militare svolto, non in costanza di rapporto, tra il 21.04.1990 e il 06.04.1991.

Con il presente atto si costituisce l'Amministrazione scolastica deducendo la destituzione in fatto e la carenza di pregio in diritto delle affermazioni fatte da parte ricorrente per le seguenti ragioni

### IN FATTO E IN DIRITTO

#### Difetto di giurisdizione del G.O.

In via preliminare, occorre osservare che il D.M. n. 50/2021 (**all. 2**) disciplinante le Graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, all'allegato A, lett. A, testualmente, dispone: << Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali>>.

Segue la tabella B, denominata <<Titoli di servizio>>, secondo la quale (punto 9), per il servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, è attribuito un punteggio di 0.6 in ragione d'anno.

Ne consegue, in primo luogo, l'evidente legittimità dell'operato della scuola in sede di valutazione della domanda dell'odierno ricorrente.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

In secondo luogo, dunque, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare il citato decreto ministeriale dinanzi al Giudice Amministrativo.

Quanto detto è confermato dalla copiosa giurisprudenza del Giudice Amministrativo formatasi in materia, che, lungi dal dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, si è pronunciata nel merito, peraltro, in senso favorevole all'Amministrazione.

Si ritiene, dunque, che, alla luce di quanto esposto, codesto Ill.mo Tribunale debba rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in materia, atteso che la portata lesiva della posizione del ricorrente – al netto dell'attualità della lesione, concretizzatasi nel provvedimento di attribuzione del punteggio, è recata dalla disposizione del D.M. 50/2021 di cui la scuola ha fatto pedissequa applicazione.

### **Infondatezza nel merito.**

Al netto della questione relativa alla giurisdizione, il ricorso di parte avversaria è infondato nel merito.

La premessa da cui muovere il ragionamento è costituita dalla diversa valutazione del servizio militare prestato in costanza o non in costanza di rapporto.

Tale distinzione, tutt'altro che irragionevole, poggia sull'esigenza, facilmente intuibile, di compensare – con un punteggio maggiore – il servizio militare prestato in costanza di rapporto, atteso che solo questo tipo di servizio è causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino. Diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento in danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Tale tesi è stata accolta da numerose sentenze del Giudice Amministrativo, le quali, di conseguenza, hanno ritenuto legittimo il D.M. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio diverso a seconda che si versi nella prima o nella seconda delle circostanze sopra menzionate.

Da ultimo, il T.A.R. Lazio, sez. III bis, sent. 8253/2021 (**all. 3**) ha, testualmente, statuito che *<<Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento>>.*

Prima ancora, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. 2743/2020 (**all. 4**), così si pronunciava: *<<In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione>>.*

Dunque, la questione è già stata abbondantemente affrontata dalla giurisprudenza che, ormai da tempo, sulla scorta dell'evidente esigenza di non penalizzare i soggetti che, già in rapporto con la P.A., siano tenuti ad assolvere l'obbligo di servizio militare, ha riconosciuto la legittimità della distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio non prestato in costanza di rapporto e, di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ragionando *a contrario*, ossia equiparando le due situazioni, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra chi, per propria volontà e non in costanza di rapporto, abbia prestato servizio presso l'Amministrazione militare e chi, invece, nella medesima situazione, abbia prestato servizio presso qualsiasi altra amministrazione dello Stato, ancorché entrambe siano diverse da quella scolastica.

In ultima analisi, deve ritenersi del tutto inconferente il riferimento di parte ricorrente alla pronuncia n. 5679/2020 della Suprema Corte, occupatasi del tema della valutabilità o meno del servizio militare.

Nel caso che occupa, non si pone tale problematica in quanto il servizio militare è, in ogni caso, valutato, sebbene in modo diverso in relazione alle circostanze, alla stregua del D.M. 50/2021 e delle motivazioni sopra esposte.

Non può che ritenersi, pertanto, destituito di ogni fondamento il ricorso di parte avversaria.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quanto affermato dalla ricorrente appare del tutto privo di fondamento giuridico e, per tali ragioni, il Ministero convenuto precisa le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- preliminarmente, dichiarare, d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione;
- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi sopra esposti ovvero con qualsivoglia statuizione.

Con piena vittoria di spese ex art. 152 bis delle disp. att. del c.p.c.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Si allegano, i seguenti documenti:

- 1) nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 74757 del 16.11.2023;
- 2) D.M. n. 50/2021;
- 3) T.A.R. Lazio, sez. III bis, sent. 8253/2021;
- 4) Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. 2743/2020.

**Il Dirigente**

***Marco Anello***

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)

